



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Appalto di servizio di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall' impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A.

I N D I C E

PREMESSA

TITOLO I – INDICAZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto, dimensioni e durata dell’Appalto

Articolo 3 – Tipologia e modalità della fornitura

Articolo 4 – Obblighi dell’impresa – fornitore.

Articolo 5 – Penali

Articolo 6 – Procedura di applicazione delle penalità

TITOLO II – PREZZI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Articolo 7 – Prezzo del servizio

Articolo 8 – Revisione periodica dei prezzi

Articolo 9 – Pagamento del servizio

TITOLO III – ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

Articolo 11 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Articolo 12 – Danni e responsabilità civile

Articolo 13 – Responsabilità sociale

Articolo 14 – Risoluzione

Articolo 15 – Riserve e reclami

Articolo 16 – Recesso contrattuale

Articolo 17 – Subappalto

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Articolo 19 – Riservatezza

Articolo 20 – Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore

Articolo 21 – Sciopero

Articolo 22 – Foro competente

Articolo 23 – Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività di fornitura del servizio di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A.

TITOLO I – INDICAZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. *Stazione Appaltante*: Società Ambiente Frosinone S.p.A. (anche SAF S.p.A.);
2. *Impresa - Fornitore*: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che, conseguentemente, sottoscrive il contratto con la SAF S.p.A., obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordini di Fornitura;
3. *Programma*: comunicazione con la quale l'Ufficio Tecnico della SAF S.p.A. richiede di volta in volta (presumibilmente con cadenza settimanale) l'intervento del fornitore per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
4. *Caratteristiche chimico-fisiche*: caratteristiche del CDR (conforme ai parametri previsti nel D.M. 5/2/98) e del CSS (indicativamente di classe PC.I. 3 – Cl. 1 – Hg. 3 in riferimento alla norma UNI15359) da recuperare riportate nel certificato analitico, fornito periodicamente dalla Stazione Appaltante al Fornitore, contenente anche l'identificazione del Codice CER del rifiuto.

Articolo 2 – Oggetto, dimensioni e durata dell'Appalto

2a) Oggetto.

Costituisce oggetto principale del presente Capitolato, quello di definire il servizio di ritiro, di trasporto e di recupero del CDR/CSS - codice CER 191210 – prodotto dall'impianto di selezione di RU di Colfelice, di proprietà della Società Ambiente Frosinone.

Si fa, inoltre, presente che:

- il CDR/CSS prodotto sarà allontanato dall'impianto come rifiuto identificato dal CER 19 12 10 combustibile derivato da rifiuti e dovrà essere destinato, in via prioritaria, ad attività R1, eventualmente previa presa in carico in R13.

La società Ambiente Frosinone SPA vuole, quindi, individuare -attraverso il presente bando di gara- impianti di trattamento termico a cui destinare, per il periodo di circa un anno dalla data del contratto, i rifiuti:

- CER 19 12 10 prodotti, perché possano essere recuperati secondo l'operazione R1.

2b) Dimensioni.

Il quantitativo massimo presunto di rifiuti (CER 19 12 10) che si stima di produrre nel corso di un anno o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale e che, quindi, dovrà essere trattato presso idonei impianti di recupero è pari a 40.000 ton.

La ditta aggiudicataria del servizio, oltre che al recupero presso il/i proprio/i impianto/i, dovrà provvedere anche al ritiro del rifiuto (CER 19 12 10) prodotto da SAF S.p.A.; tale rifiuto sarà, quindi, caricato presso l'impianto di Selezione e Compostaggio di Colfelice, per essere conferito presso uno degli impianti individuati a conclusione della presente procedura.

A tal proposito si fa presente che l'aggiudicatario del servizio dovrà provvedere a:

- Ritirare i rifiuti secondo quanto previsto da un programma settimanale di carico, che S.A.F. S.p.A. provvederà a trasmettere all'appaltatore, secondo le modalità e le tempistiche riportate agli articoli successivi;
- Eseguire il ritiro attraverso mezzi propri o avvalendosi di un trasportatore esterno in associazione nelle forme previste, regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali, in Categoria 4 classe B e C per il rifiuto CER 19 12 10 (per i requisiti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è espressamente vietato l'istituto dell'avvalimento);

Il presente capitolato disciplina dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, che costituisce ad ogni effetto attività di pubblico interesse. In caso di aggiudicazione, il Soggetto affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, devono essere rispettati i contenuti del Bando di gara, nonché le disposizioni di legge ed i regolamenti, anche se di carattere eccezionale, contingente, locale o emanate nel corso del servizio.

I quantitativi indicati in precedenza sono suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'andamento della raccolta. L'importo a base di gara è pertanto meramente indicativo con la conseguenza che all'impresa aggiudicataria non viene garantito il raggiungimento minimo di un corrispettivo annuo, ma soltanto il pagamento dei quantitativi di rifiuti effettivamente lavorati. I rifiuti saranno trasportati dall'aggiudicatario presso l'impianto di selezione autorizzato che dovrà essere indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Quanto alle principali caratteristiche del rifiuto sono riportate nell'Allegato "A" al presente Capitolato, desunte dall'ultima campagna di campionamento effettuata ai sensi della vigente normativa.

2c) Durata.

Il contratto avrà durata di un anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione, qualora ne ricorrerono i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del servizio

Prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, si terrà apposita riunione di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

In caso di sciopero verranno applicate le disposizioni della legge n. 146/90.

La durata del presente appalto potrà essere modificata, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di Enti deputati alla disciplina della materia in oggetto (es. ATA, Comuni, Provincia) per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa appaltatrice, qualora alla scadenza del contratto non si dichiarerà disponibile alla proroga del contratto, alle condizioni tecnico-economiche stabilite dalla Committente, o comunque alla scadenza del contratto, si impegna a continuare l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali per i sei mesi successivi al fine di consentire alla Committente

stessa l'indizione di una nuova gara d'appalto o l'affidamento del servizio alle imprese classificate secondo la graduatoria di gara.

Qualora la Committente non intenda procedere alla proroga del contratto, potrà affidare il servizio interpellando l'impresa seconda classificata nella graduatoria di gara ed, eventualmente, le successive fino alla quinta in graduatoria, rispettando l'esito della procedura d'appalto o, in alternativa, potrà esperire una nuova procedura di gara.

Resta inteso che in ogni caso il contratto terminerà allo scadere, per qualsiasi ragione o causa, dell'affidamento a S.A.F. S.p.A. della gestione dell'impianto di Colfelice senza che la Ditta possa esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni, indennizzi, rimborsi spese.

Articolo 3 – Tipologia e modalità della fornitura

3a) Domicilio e Recapito dell' Impresa – Fornitore.

L'impresa – fornitore al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e posta elettronica anche certificata: a tale recapito potranno essere recapitate tutte le comunicazioni urgenti che la committente intendesse trasmettere. Tali comunicazioni si riterranno come intimate personalmente all'impresa Fornitore ed al suo legale rappresentante, qualora siano state notificate al personale preposto agli uffici dell'impresa o ai suoi operatori.

L'impresa dovrà anche provvedere a nominare il responsabile operativo quale rappresentate dell'impresa stessa nei rapporti con il direttore dell'esecuzione al fine della organizzazione del servizio.

Il responsabile operativo (o proprio delegato) dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla committente i propri recapiti telefonici al fine di consentire alla committente di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In particolare, il responsabile del servizio ha il compito di :

- a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'impresa;
- b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.

La committente potrà sempre richiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

Il responsabile operativo può svolgere la funzione di responsabile della sicurezza quando non sia previsto specifico incarico da parte di una terza persona.

3b) Servizio di ritiro, trasporto e recupero oggetto della gara.

Il servizio di ritiro, trasporto e recupero oggetto della presente gara dovrà avvenire secondo il seguente schema, che viene proposto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A) il mezzo dovrà essere pesato a vuoto, prima dell'inizio del carico, presso l'impianto di pesa di proprietà della Stazione appaltante;

B) il caricamento dovrà avvenire all'interno dell'impianto di selezione di Colfelice, con l'ausilio di personale della Società Ambiente Frosinone S.p.A.

Il ritiro del rifiuto CER 19 12 10, che dall'impianto di Colfelice sarà conferito presso gli/l'impianti/o di recupero energetico definiti/o, verrà eseguito secondo quanto previsto da

uno specifico programma che S.A.F. S.p.A. provvederà a trasmettere al referente del contratto indicato dall'azienda aggiudicataria dell'appalto, utilizzando un modulo specifico.

Tale modulo sarà inoltrato tramite e-mail dal personale addetto di S.A.F. S.p.A. entro le ore 13:00 di ogni mercoledì precedente alla settimana di riferimento. Sarà premura dell'aggiudicatario provvedere a re-inoltrare a S.A.F. S.p.A. lo stesso modulo completo entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì successivo alla data di trasmissione.

L'orario di carico è vincolante per l'azienda aggiudicataria, ma indicativo per S.A.F. S.p.A.; l'azienda aggiudicataria dell'appalto non potrà appellarsi a niente, né pretendere alcuna somma di risarcimento per nessun titolo, nel caso in cui un mezzo in ingresso all'impianto venga caricato in ritardo rispetto all'ora indicata nel programma.

Si informa, inoltre, che nell'elaborazione del programma settimanale S.A.F. S.p.A. terrà conto di particolari esigenze legate ad ogni impianto di destinazione, con particolare riferimento ad eventuali fermi per manutenzione.

Nel caso in cui si verificano fermi impianto non programmati e non prevedibili, l'azienda aggiudicataria è tenuta a recuperare il servizio, ovvero il trattamento di quel quantitativo di rifiuti programmato, ma non eseguito.

Il suddetto recupero dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:

-Entro il terzo giorno lavorativo successivo (il sabato è considerato giorno lavorativo).

Il ritiro, nonché il trasporto del rifiuto verso l'impianto di destinazione, dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti prescrizioni. Garantire la conformità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, attraverso la presentazione dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat. 4 classe B e C per i CER 19 12 10.

Attraverso il caricamento con l'utilizzo di specifiche macchine operatrici (materiale sfuso):

1. S.A.F. S.p.A. provvederà affinché i mezzi escano in portata dall'impianto, non saranno ammessi carichi superiori al limite di portata;
2. Il carico dei mezzi sarà eseguito a cura del personale interno di S.A.F. S.p.A.; nel caso in cui si presenti l'eventualità in cui possano trovarsi presso l'impianto più mezzi, l'ordine di carico sarà stabilito ad insindacabile giudizio del personale interno di S.A.F. S.p.A., indipendentemente dall'ordine di arrivo presso l'impianto;
3. Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia di autotrasporto, delle norme sulla sicurezza ambienti di lavoro e delle norme ambientali;
4. Le operazioni di carico e scarico rifiuti dovranno essere eseguite rispettando scrupolosamente le norme in materia di sicurezza, nonché le procedure di sicurezza aziendali di S.A.F. S.p.A. e attenendosi a quanto indicato dagli operatori di S.A.F. S.p.A.; qualsiasi infrazione riscontrata e segnalata potrà essere motivo di allontanamento del vostro personale dall'impianto.

Una qualsiasi segnalazione relativa all'infrazione delle norme di sicurezza aziendali previste o alle indicazioni impartite dal personale interno di S.A.F. S.p.A. in fase di carico del rifiuto, sarà oggetto di penale, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

S.A.F. S.p.A. provvederà ad allontanare dal servizio un qualsiasi autista oggetto di tre segnalazioni relative ad un comportamento scorretto.

5. La quarta copia del formulario, riportante il peso accertato presso l'impianto di smaltimento, dovrà essere riconsegnata a S.A.F. S.p.A. entro 5 giorni; la mancata riconsegna del documento comporterà (fermo restando le conseguenze derivanti per l'inosservanza di

norme di legge) l'esonero dal pagamento del servizio.

6. Nel caso si dovessero verificare inadeguatezza dei mezzi di trasporto, l'aggiudicatario deve reintegrare il parco mezzi a disposizione per garantire la regolare esecuzione del servizio, con mezzi di analoghe caratteristiche senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi.

7. Qualsiasi difficoltà operativa dovrà essere comunicata tempestivamente a S.A.F. S.p.A.

C) Il carico, una volta completato, dovrà essere pesato per verificarne l'effettiva consistenza e la rispondenza tra il carico e la portata del mezzo.

D) Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei, autorizzati al trasporto del rifiuto – codici CER 191210 -, Categoria 4 classe B e C - che permettano di trasportare tutto il CDR prodotto, nel limite delle tonnellate uniformemente distribuite rispetto al quantitativo complessivo previsto per l'anno solare di riferimento dalle ore 06,00 alle ore 18,00, nei giorni dal lunedì al sabato.

E) Il CDR/CSS dovrà essere recuperato, a norma di legge, in impianti autorizzati a trattare il rifiuto - codici CER 191210 - nel limite delle tonnellate uniformemente distribuite rispetto al quantitativo complessivo previsto per l'anno solare di riferimento.

Il servizio prevede il conferimento del rifiuto presso impianti di recupero per le operazioni necessarie o preliminari alla produzione di energia. A tal proposito l'azienda dovrà garantire la destinazione del rifiuto presentando in fase di offerta l'Autorizzazione all'esercizio dell'/gli impianto/i di destinazione finale in corso di validità, la quale attesterà:

- L'effettiva esecuzione dell'operazione di recupero;
- Il quantitativo di rifiuti in ingresso (ton/anno).

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, inoltre, impegnarsi a:

- rispettare tutte le prescrizioni tecniche e in materia di sicurezza impartite, dalla legge, sollevando S.A.F. S.p.A. da qualsiasi responsabilità di danni a terzi;
- garantire il trattamento della totalità dei rifiuti proposto in fase di offerta; il mancato recupero di almeno il 50% del quantitativo di rifiuti proposto in fase di offerta, calcolato su base settimanale, sarà oggetto di penale per come previsto dal successivo articolo 5; la ditta non potrà, quindi, sollevare alcuna eccezione, né pretendere alcuna somma per alcun titolo. Nel caso si dovesse verificare, presso gli impianti di destino, un blocco impiantistico, anche per più giorni, l'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, al trasporto e recupero/smaltimento presso altro idoneo impianto autorizzato.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dalle autorizzazioni, non è consentita, per alcun motivo, la restituzione dei rifiuti al luogo di produzione per la mancata accettazione presso l'impianto di destino.

La ditta aggiudicataria dell'appalto non potrà, tuttavia, pretendere alcun risarcimento per alcun titolo nel caso in cui i quantitativi conferiti da S.A.F. S.p.A. durante il corso di vigenza contrattuale, risultino inferiori a quelli previsti dall'eventuale contratto.

Si fa, inoltre, presente che non potrà essere previsto il conferimento di un quantitativo minimo o massimo mensile, se non comunicato con almeno 20 giorni di anticipo, rispetto al mese dei conferimenti; l'eventuale accordo tra le parti di un quantitativo minimo mensile di rifiuti da conferire presso l'impianto dell'aggiudicatario non potrà, comunque, avere durata superiore ad un mese né potrà essere concordato per due mesi consecutivi.

F) Il Fornitore aggiudicatario del servizio dovrà redigere apposito documento di valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/06 e s.m.i., e dotare tutto il personale dei

dispositivi di sicurezza atti a limitare eventuali danni alle persone, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

3c) Interventi non previsti.

Tutti i servizi disciplinati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere svolti sul territorio gestito dalla Committente presso i percorsi, siti, luoghi che verranno indicati dal Direttore dell'Esecuzione. Sarà fatto onere all'impresa- fornitore di assumere tutte le informazioni che riterrà opportuno e di accollarsi consapevolmente ogni rischio, avendo la stessa preso cognizione, prima della formulazione dell'offerta, dell'effettiva tipologia ed entità dei servizi, della concreta estensione del territorio interessato dai servizi compresi nell'appalto. A tal fine, a garanzia dell'attendibilità dell'offerta è richiesta a pena di esclusione, la presentazione a corredo di quest'ultima dell'attestato di presa visione dei luoghi ove verrà svolto il servizio.

3d) Causa di forza maggiore.

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali o della sospensione temporanea dei servizi, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti.

In ogni caso l'impresa la cui prestazione è ritardata da un evento di forza maggiore è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o, comunque, per attenuare le conseguenze.

Non saranno considerate cause di forza maggiore le cattive condizioni atmosferiche con esclusione dei casi espressamente previsti e riconosciuti dagli Enti preposti.

3e) Condotta del servizio

L'Impresa – fornitore avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e in ogni caso nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

La committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dagli articoli del presente capitolato.

3f) Personale impiegato

Agli operatori impiegati nel servizio, regolarmente assunti dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni.

Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere fisicamente idoneo e capace, dovrà indossare gli indumenti da lavoro previsti del vigente C.C.N.L. ed eventuali dispositivi di protezione individuale previsti in base al D.Lgs. 81/2008, in particolare sarà obbligo dell'appaltatore il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante le prestazioni e in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali.

Articolo 4 - Obblighi dell'impresa – Fornitore

L'appaltatore del servizio si obbliga ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia, e secondo le migliori tecniche disponibili. L'impresa deve possedere mezzi e/o attrezzature idonei allo svolgimento del servizio conformi alla norma CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi.

L'impresa Appaltatrice assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

1. Obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

Le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Analogamente le macchine, attrezzature e mezzi d'opera che la Ditta Incaricata intenderà usare devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto si fa rimando al documento allegato di valutazione dei rischi interferenziali dovuti alla presenza, presso l'area di prelievo rifiuti, di personale dipendente di S.A.F. S.p.A.

Rimane ad esclusivo carico della Ditta incaricata eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, l'aggiudicatario deve redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il POS relativo alle attività da eseguire, ed inviarlo alla Stazione Appaltante. Il documento dovrà essere redatto sulla base dei fattori di rischio valutati in base alla tipologia e prestazioni oggetto dell'appalto.

I servizi oggetto dell'appalto devono essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Ditta Incaricata di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.

L'impresa deve dotare il proprio personale di tutte le attrezzature, mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni per l'esecuzione del servizio ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza da adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

É fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 81/2008.

Ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino rischi non precedentemente valutati, indice una riunione di cooperazione e coordinamento per l'informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e prevenzione.

L'impresa deve notificare immediatamente alla stazione Appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà. L'impresa deve predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il rapporto di

incidente/infortunio entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nell'esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori;

Utilizzo conforme delle attrezzature, tute, guanti, scarpe antinfortunistiche e quant'altro in dotazione (DPI compresi) collaudati e in conformità con le normative vigenti.

L'adozione nell'espletamento di tutte le prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danno ai beni privati; ogni responsabilità nell'esecuzione di tale servizio è assunta dall'Impresa Appaltatrice restando sollevata la Committente, nonché il personale della stessa preposto alla sorveglianza.

Osservanza delle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico.

Altri Obblighi

- Osservanza delle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico.

L'Impresa appaltatrice prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare alla Committente il nominativo del proprio referente tecnico indicando anche il numero di fax, di cellulare e di e-mail.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per la fornitura in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto.

Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove sarà effettuata la fornitura e a mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione Appaltante, durante l'espletamento delle attività;

La Committente informa inoltre che:

- tutte le spese per la gestione dell'impianto dell'aggiudicatario sono a carico dell'impresa, compreso il materiale di consumo, carburante per i mezzi e pezzi di ricambio per gli stessi;
- sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese per l'acquisto di marche da bollo ed eventuali spese per la tassa di registrazione del contratto, ecc.;
- nel caso in cui, nel corso dell'appalto, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto, le parti definiscono, di comune accordo, le soluzioni da adottarsi;
- sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale impiegato nel servizio.

Art. 5 – Penali

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Si riepilogano di seguito le penali che verranno applicate, secondo quanto riportato in precedenza, e l'ammontare delle stesse:

1) Ritardo nella trasmissione del programma settimanale.

Penale applicata: 1% sul fatturato relativo all'intera settimana di lavoro;

2) Trattamento settimanale, di un quantitativo di rifiuti inferiore a quanto programmato:

Penale applicata:

Pu (Prezzo unitario); **Qsp** (Quantità settimanale programmata); **Qse** (Quantità settimanale effettiva); **Q%** (Quantità % non ritirata); **P** (penale applicata).

Penale (settimanale) calcolata: $Q\% = (Qsp - Qse) / Qsp$ $P = (Qsp - Qse) * Q\% * Pu = \text{€}$

La penale si applica quando $Q\% > 10$ La penale così calcolata raddoppia la seconda settimana, triplica la terza settimana anche non consecutive Quando $Q\%$ (su base mensile) $> 50\%$ si presentano le condizioni per rescindere il contratto

3) Violazione alle norme di sicurezza o alle norme ambientali

Infrazione delle procedure di sicurezza aziendali.

Penale applicata: 15% sull'importo del relativo carico.

Si fa presente che SAF spa potrà richiedere l'allontanamento dall'impianto di un qualsiasi vs dipendente o collaboratore impiegato nel servizio che sarà oggetto di un numero di segnalazioni superiore a due.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente punto non esime l'impresa dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti da S.A.F. S.p.A. in conseguenza degli inadempimenti dell'impresa medesima.

La Società Ambiente Frosinone, nel caso in cui – anche per effetto delle penali sopra e meglio indicate - si proceda alla risoluzione per inadempimento o alla rescissione del contratto, potrà escutere in qualsiasi momento la cauzione definitiva prevista nel successivo art. 14 del presente Capitolato d'Appalto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore massimo del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 6 – Procedura di applicazione delle penalità

L'applicazione delle penalità rientra nelle competenze della Stazione Appaltante;

Ogni applicazione di penali deve essere preceduta da contestazione dell'inadempienza. A seguito della contestazione, il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante.

Trascorso invano tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 5 del presente Capitolato.

Il recupero della penale dovrà avvenire mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dall'adozione del provvedimento, e, nel caso in cui tale importo dovesse eccedere il valore mensile della fornitura, la parte rimanente sarà recuperata sulle fatture successive.

Gli importi relativi alle penali applicate saranno fatturati a parte.

In caso di mancato pagamento della penale, la Committente si riserva di bloccare parte dei pagamenti successivi.

Nel caso in cui, in seguito alla contestazione dell'inadempienza, l'impresa perseveri nell'inosservanza di quanto rilevato, sarà facoltà della committente far eseguire gli interventi direttamente ad altra ditta addebitando all'impresa inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 15%.

Qualora l'impresa incorra nell'applicazione di tre penalità nel corso dell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, la committente può procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento del danno derivante da interruzione del servizio.

L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà superare comunque cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In caso di superamento di tale percentuale, la committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.

TITOLO II – PREZZI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Articolo 7 – Prezzo del servizio

Il Fornitore aggiudicatario si impegna, a fornire il servizio oggetto dell'Appalto, al prezzo unitario offerto in sede di gara, per i quantitativi richiesti dall'Ufficio Tecnico della SAF S.p.A.;

Il prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara si considererà relativo all'unità di misura: **tonnellata**.

La SAF S.p.A. potrà emettere singoli ordini di fornitura del servizio fino e oltre la concorrenza dell'importo contrattuale, e sino a un massimo del 30%, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento o al superamento dello stesso.

Sarà riconosciuto al Fornitore, per il servizio oggetto del presente Appalto, il prezzo per ton. offerto dal Fornitore aggiudicatario, desunto dal ribasso percentuale offerto, applicato all'importo per ton. posto a base di gara e pari a €. 87,50. (IVA esclusa);

Il corrispettivo dovuto è determinato in ragione dei quantitativi di prodotti effettivamente ritirati, trasportati e recuperati.

Il predetto corrispettivo si riferisce a forniture del servizio effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato e dalla normativa vigente, essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa;

In particolare, si precisa che i corrispettivi stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali intermediari o sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 8 – Revisione periodica dei prezzi

Il prezzo offerto in sede di gara, desunto dal ribasso percentuale offerto applicato all'importo a base di gara potrà essere soggetto a revisione nei limiti e per gli effetti di quanto stabilito nell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9 – Pagamento del servizio

I corrispettivi del servizio svolto saranno liquidati con cadenza mensile dietro la presentazione di regolare fattura da parte dell'impresa aggiudicatrice. Le fatture dovranno essere inviate alla sede legale di SAF e verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all' Impresa e ai Subappaltatori risulti regolare.

In caso di irregolarità rilevate da tale documento che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la committente procederà ai sensi dell' art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di irregolarità contributive è in ogni caso fatta salva per la committente anche la facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore autorizzato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell' art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di contestazione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore delle pretese anche stragiudizialmente esercitate dai rispettivi dipendenti i Responsabile del procedimento trasmette il fascicolo relativo alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Prima dell'emissione della fattura l'impresa – fornitrice dovrà trasmettere una tabella riassuntiva delle attività svolte su supporto informatico con cadenza mensile.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da S.A.F. S.p.A. al Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato;

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare:

- un riferimento al contratto stipulato con la Stazione Appaltante (denominazione, data, numero di protocollo);
- l'importo della fattura espresso in Euro;
- il numero, la data ed ogni altro dato utile ad identificare i singoli ordini di riferimento;
- il CIG, ossia il codice identificativo della gara.

La fattura deve essere intestata e spedita a S.A.F. S.p.A. che provvederà al pagamento.

La committente declina ogni responsabilità per ritardi pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

I pagamenti vengono effettuati entro 120 giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese. Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate. Qualora la committente dovesse addebitare all' aggiudicatario una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, l'aggiudicatario autorizza espressamente la committente ad emettere fattura corrispondente e a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente allo stesso aggiudicatario, o a sommare detto credito a qualsivoglia credito a favore

di S.A.F. S.p.A. La compensazione avrà luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 del c.c.

Il riscontro e l'eventuale contestazione deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dalla data di trasmissione della fattura al seguente indirizzo PEC: safspa@pec.it.

TITOLO III – ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'impresa – fornitore è obbligata, sotto la sua responsabilità, oltre che al rispetto delle clausole del presente Capitolato e dei suoi allegati, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

La fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato è regolata in ordine decrescente di utilizzo:

1. Dalle clausole del presente Capitolato e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. Dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
3. Dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. agg. al 2016 (T.U. Ambiente);
4. Dalle norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 11 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto;
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato;

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento;

8. Le prestazioni previste devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli operatori.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della S.A.F. S.p.A. continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Articolo 12 – Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;

2. È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere la Stazione Appaltante manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;

3. Il Fornitore, a tal fine deve stipulare una polizza assicurativa a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno al Fornitore possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato ovvero a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa – fornitore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale di euro 3.000.000 (euro tre milioni/00) per anno e per sinistro, valida per l'intero servizio affidato.

Le eventuali franchigie, scoperti di polizza e limiti di risarcimento non potranno in alcun modo essere opponibili alla SAF spa e rimarranno a totale carico dell'appaltatore.

Deve essere, altresì, prevista la Responsabilità Civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o dallo stesso detenute con un limite di risarcimento almeno di € 1.000.000,00 (euro un milione/00);

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

Art. 13 - Responsabilità sociale

Nel rispetto della norma SA 8000, l'Impresa – fornitore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1) non deve utilizzare né favorire il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla legge.; 2) non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato; 3)

non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti; 4) non deve attuare discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita disabilità , sesso età e ecc;5) deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal CCNLA; 6) la retribuzione deve essere quella prevista dal CCNLA.

Articolo 14 – Risoluzione

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte della Committente, ai sensi degli art. 1456 c.c. e degli art. 108 e seg. Del D. Lgs 50/2016 e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la committente anche per il risarcimento dei danni, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di almeno tre penalità da parte della committente;
- c) in caso di trasformazione, fusione e/o scissione dell'impresa nel caso in cui il soggetto risultante dal suddetto processo non comprovi documentalmente il possesso dei requisiti necessari per eseguire i servizi in appalto;
- d) nel caso di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva comunicazione alla Committente e di cessione del contratto;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'impresa;
- f) in caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'impresa nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto;
- g) nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto, a seguito delle informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, ai sensi dell' art. 11/3° comma del D.P.R. n. 252/98 fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite;
- h) nel caso in cui l'impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici o dal DURC risulti in posizione NON REGOLARE nei confronti di uno o più enti previdenziali e assicurativi. Si specifica che qualora venga emesso un DURC non regolare successivamente all'aggiudicazione definitiva, ciò comporterà l'annullamento, in autotutela dell'aggiudicazione da parte della committente;
- i) nel caso in cui nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell' art. 80 del D.Lgs. n. 50 e smi dell'impresa appaltatrice siano stati pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;
- j) nel caso in cui nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159/11 e ss. mm. ii. Ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- k) nel caso in cui successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'impresa sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui

all'art.14 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- l) nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
- m) in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- n) nel caso l'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- o) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio arrechino o possano arrecare danno alla committente;
- p) nel caso di perdite dei requisiti necessari a partecipare alla gara d'appalto;
- q) nel caso l'impresa violi gli obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
- r) nel caso l'impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato eventualmente migliorate in sede di offerta.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle procedure indicate all'art. 108 del Codice. Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc.. saranno a totale carico dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto, la committente si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto miglior offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

A tal fine, qualora il direttore dell'esecuzione accertasse che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei servizi, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dell'esecuzione formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, attrezzature e la eventuale presa in consegna. In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto, sarà determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall' art. 110 comma 1, D. Lgs 50/16.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli art. 108 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore dovrà provvedere al ritiro delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del lavoro e in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione

appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione ai eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, potrà depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all' art. 93 del D.Lgs 50/16 pari all' 1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Sia la committente, sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 c.c.

Si applica l'art. 110 del D. Lgs 50/2016. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa- fornitore, la committente procede all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 15 – Riserve e reclami

Tutte le riserve che l'impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e in conformità della normativa vigente, ovvero tramite posta elettronica certificata.

Art. 16 – Recesso contrattuale

Ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 , del D Lgs 159/11 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base d'asta, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Si applicano le procedure ex art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 17 – Subappalto

Ai fini del subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. da intendersi quivi richiamata e trascritta nella sua interezza.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa;
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante; Si richiamano le disposizioni contenute nell' art. 106 del D. Lgs 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Sono fatti salvi tutti i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell' art. 1406 e ss. del c.c., a condizione che il nuovo soggetto provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Articolo 19 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
 2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
 3. Il Fornitore è responsabile per l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori del suddetto obbligo di riservatezza;
 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
 5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- L'impresa –fornitore è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della committente.
- Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 20 – Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore

In aggiunta alle ipotesi di forza maggiore già descritte nell'art. 3 lettera d) del presente capitolato, viene espressamente previsto come le interruzioni delle forniture per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In tal senso per "forza maggiore" si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Fornitore che egli stesso non possa evitare e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono, invero, causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Articolo 21 – Sciopero

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso.
2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità, il Fornitore deve garantire un servizio minimo per l'espletamento del servizio.

Articolo 22 – Foro competente unico ed esclusivo

In caso di controversie le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario, oltre ad esperire i tentativi di mediazione e negoziazione ritenuti necessari, in base alle leggi vigenti in materia, ai fini della procedibilità. In ogni caso si prevede la competenza unica ed esclusiva del Foro di Cassino con espressa deroga ed esclusione di ogni altro Foro alternativo previsto dalla legge.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto dall'Art. 5.

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Allegati:

A) Relazione tecnica sulle caratteristiche fisico-chimiche del CDR-CSS

Il Responsabile del procedimento
Ing. Roberto Soppressa